



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: roccasm@roccasm.it – utc@roccasm.it - SITO INTERNET: www.roccasm.it

Ordinanza Sindacale n. 26 del 24-05-2018

Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Disposizioni per la prosecuzione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Provvedimenti.

IL SINDACO

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 03 del 21-01-2018 ad oggetto “*Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. disposizioni per la prosecuzione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani*” con la quale è stato ordinato alla società RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA in persona del Legale Rappresentante, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria, di effettuare i servizi di di raccolta, trasporto e conferimento in discarica di tutti i rifiuti prodotti sul territorio di questo Comune, per un periodo transitorio non superiore a mesi 4 a decorrere dal 01-02-2018, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. 197 del 09-01-2013 in essere con la ex Comunità Montana della Laga ed applicati ai Comuni di Torricella Sicura e Campi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 28-02-2018 ad oggetto “*Esercizio della funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti conferita all'Unione Comuni Montani della Laga (Art. 6, punto 3, dello Statuto dell'Unione) – Provvedimenti*” con la quale, a seguito del mancato avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio da parte dell’Unione stessa:

- il Comune di Rocca Santa Maria ha revocato la funzione esercitata dall’Unione dei Comuni in materia di “*Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti*” prevista dall’art. 6.3 dello Statuto;

- ha stabilito di procedere pertanto alla gestione autonoma del Servizio di “*Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti*”;

PRESO ATTO che a seguito di quanto sopra, questo Comune con Deliberazione di C.C. n. 15 del 24.04.2018 ad oggetto “*Affidamento del Servizio gestione rifiuti – atto di indirizzo per la scelta della forma di gestione in house providing*”, ha manifestato l’indirizzo di affidare la gestione del servizio integrato dei rifiuti secondo il modello dell’*in house providing*;

VISTA la nota prot. 462/U del 15-05-2018 pervenuta dalla Soc. RIECO SpA con la quale la stessa società comunica la non prosecuzione del servizio a decorrere dal 01-06-2018;

VISTA la relativa nota di riscontro di questo Ente in data 16-05-2018 prot. 1137 con la quale, oltre a rimarcare i rischi derivanti da una interruzione del servizio, veniva anticipata alla Soc. RIECO SpA la predisposizione di ulteriore proroga per l’espletamento del servizio senza soluzione di continuità secondo le modalità, patti e condizioni di cui all’ordinanza 3/2018, orientativamente sino al 30-06-2018, al fine di completare la procedura di affidamento In house del servizio stesso;

VISTA la nota prot. 481/U del 22-05-2018 pervenuta dalla RIECO SpA in riscontro alla nota 1137 del 16-05-2018 con la quale, tra l’altro, la società ribadisce la cessazione del servizio comunque dal 31-05-2018, contestando l’eventuale emissione di ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti quale forma di proroga automatica, sistematica e reiterata di affidamento di servizi pubblici allo scadere del termine contrattuale, in deroga alla disciplina contenuta nel codice degli appalti;

PRESO ATTO che, a seguito dell’avvio delle nuove procedure di affidamento di cui alla delibera di C.C. 15/2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23-05-2018 è stato affidato alla Soc. Montagne Teramane SpA (Mo.Te.) il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed approvata la relativa bozza di convenzione da sottoscrivere con la medesima società;

RILEVATO che:

- la proroga di cui all’ordinanza n. 03/2018 risulta in scadenza al 31-05-2018;
- venendo a cessare il servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti sul territorio di questo Comune a far data dal 01-06-2018 si renderebbe impossibile la gestione dei rifiuti sul territorio Comunale con conseguente grave rischio per l’igiene, salute pubblica, ambientale;
- nelle more della definizione del nuovo affidamento e della regolare esecuzione del servizio da parte della nuova ditta, si rende comunque necessario garantire la continuità del servizio di igiene ambientale al fine di evitare gravi pericoli per la salute pubblica;
- non risulta comunque possibile garantire quanto sopra ricorrendo ad altre idonee soluzioni se non quella della prosecuzione del servizio da parte della Soc. RIECO SPA;
- la definizione del nuovo affidamento risulta già in stato avanzato;

RITENUTO pertanto inevitabile ordinare la proroga per il tempo strettamente necessario per consentire il regolare avvio del servizio da parte del nuovo gestore e comunque per un periodo massimo di mesi due, senza soluzione di continuità, dal 01-06-2018 ;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 03/2018, i contenuti e le motivazioni in essa riportate;

DATO ATTO che si ritiene assolutamente necessario il ricorso all'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente per la prosecuzione del servizio in essere per la gestione dei rifiuti urbani in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure e procedure, legittima comunque il sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall'ordinamento giuridico (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte alla situazione;

ATTESO di dover provvedere urgentemente al prosieguo della regolare attività dello svolgimento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e igiene Pubblica.

VISTO l'art.191, commi 1 e 3 del D.Lgs. 03.04.2006 n.1 e successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERATO che la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato articolo 191 perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio;

RITENUTA tuttavia, la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, mediante un provvedimento "extra ordinem", a fronte della situazione venutasi a creare;

PRESO ATTO, pertanto, che esistono i presupposti per ordinare alla ditta RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA di proseguire i servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica per un periodo transitorio non superiore a mesi 2 a decorrere dal 01-06-2018, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto rep. 197 del 09-01-2013 attualmente in essere con la Comunità Montana della Laga ed applicati ai Comuni di Torricella Sicura e Campli (Comuni oggetto di proroga);

RITENUTO che l'ulteriore proroga di mesi 2 non si pone in contrasto con le considerazioni espresse nella Circolare Ministero Ambiente prot. 5982 del 22-04-2016, trattandosi di una prosecuzione non legata ad una mera scadenza contrattuale, bensì derivante da ordinanza dettata da una situazione contingibile ed urgente, le cui motivazioni continuano a persistere;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'articolo 13, comma 2, della Legge 23.12.1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'articolo 117 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997, n. 59"
- il D. Lgs. 03.04.2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", che all'articolo 191 dispone che il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a tutela della salute e dell'ambiente;
- la Circolare Min. Ambiente prot. 5982 del 22-04-2016;
- il D.Lvo 50/2016;
- l'articolo 7bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

CONSIDERATO che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria;

RILEVATO che, allo stato attuale ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di tutela igienico - sanitaria ed ambientale, per cui occorre assicurare la continuità del servizio, nelle more del regolare avvio dell'esecuzione del servizio da parte della nuova ditta affidataria, nel rispetto della normativa vigente in materia e che, per i motivi sopra evidenziati, non può essere imputato a questa Amministrazione Comunale alcun ritardo nell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;

TUTTO ciò premesso e ritenuto, considerando le premesse parte del dispositivo del presente provvedimento;

ORDINA

- per i motivi di cui in premessa, alla società RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA in persona del Legale Rappresentante, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria, di effettuare i servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica di tutti i rifiuti prodotti sul territorio di questo Comune, per un periodo massimo di mesi due a decorrere dal 01-06-2018, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. 197 del 09-01-2013 attualmente in essere con la ex Comunità Montana della Laga ed applicati ai Comuni di Torricella Sicura e Campli (Comuni oggetto di proroga). I rifiuti indifferenziati (CER 200301) dovranno essere conferiti presso la discarica DECO SpA - contrada Casoni (CH) individuata da questo Ente.

AVVERTE

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE

- che qualora l'effettivo avvio del nuovo servizio da parte della Soc. Mo.Te. dovesse avvenire prima della scadenza prevista nella presente ordinanza, la Società RIECO SpA dovrà consentire il subentro della nuova ditta, senza che al riguardo possa avanzare pretesa alcuna;

- che, la presente ordinanza venga notificata alla società RIECO S.p.A. sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA, in persona del Legale Rappresentante Sig. Giordano DI LUCA presso la sede legale della Società stessa e, stante l'urgenza di provvedere tramite Posta Elettronica Certificata rieco@poste-certificate.it;

- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri - presidente@pec.governo.it;
- al Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio - MATTM@pec.minambiente.it;
- al Ministro della Salute - gab@postacert.sanita.it
- al Ministro delle Attività Produttive - urp@pec.mise.gov.it
- al Presidente della Regione Abruzzo - urp@pec.regione.abruzzo.it
- al Presidente della Provincia di Teramo - provincia.teramo@legalmail.it
- alla A.S.L. di Teramo – aslteramo@raccomandata.eu
- alla Prefettura – U.T.G. di Teramo – prefettura.prefte@pec.interno.it
- al Comando Stazione Carabinieri di Valle Castellana - ste326130@carabinieri.it
- al Comando Carabinieri Forestali di Rocca S. Maria – cs.roccasantamaria@pec.corpoforestale.it

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notifica, è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo o alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.



IL SINDACO

Lino DI GIUSEPPE